

tro trenta giorni dalla richiesta, provvede alla nomina del Presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella terna” e » e dopo le parole: « nonché dell’ente parco interessato » sono inserite le seguenti: « , sessanta giorni prima della scadenza del Presidente in carica »;

dopo il numero 1) è inserito il seguente:

« 1-bis) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“4-bis. Nella composizione degli organismi di gestione e direzione delle aree naturali protette deve essere rispettato il criterio della parità di genere” »;

alla lettera e):

al capoverso 1-bis, le parole: « se richiesta dello stesso ente parco, “L’ente parco” » sono sostituite dalle seguenti: « se richiesta dallo stesso Ente parco, fatta salva l’eventuale estensione della durata della concessione ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296. L’Ente parco » e le parole: « a legislazione vigente” » sono sostituite dalle seguenti: « a legislazione vigente »;

al capoverso 1-quater, le parole: « tali beni in uso a terzi dietro il pagamento » sono sostituite dalle seguenti: « i beni demaniali di cui al comma 1-bis, dietro il pagamento »;

al comma 2, le parole: « a partire » sono soppresse;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. All’articolo 227 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: “dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141,” sono inserite le seguenti: “nonché nelle aree marine protette,” e le parole: “alle micro, piccole e medie imprese” sono sostituite dalle seguenti: “alle micro e piccole imprese”;

b) al comma 3, le parole: “avere sede legale e operativa nei comuni aventi almeno il 45 per cento della propria superficie compreso all’interno di una ZEA” sono sostituite dalle seguenti: “avere la sede operativa all’interno di una ZEA o operare all’interno di un’area marina protetta”.

3-ter. All’articolo 4-ter, comma 2, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, le parole: “micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa nei comuni aventi almeno il 45 per cento della propria superficie compreso all’interno di una ZEA” sono sostituite dalle seguenti: “micro e piccole imprese con sede operativa all’interno di una ZEA” ».

Nel capo II del titolo IV, dopo l’articolo 55 è aggiunto il seguente:

« Art. 55-bis. – (Semplificazioni per interventi su impianti sportivi) –
1. All’articolo 62 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

“1-bis. Al fine di prevenire il consumo di suolo e di rendere maggiormente efficienti gli impianti sportivi destinati ad accogliere competizioni agonistiche di livello professionistico, nonché allo scopo di garantire l’adeguamento di tali impianti agli *standard* internazionali di sicurezza, salute e incolumità pubbliche, il soggetto che intenda realizzare gli interventi di cui al comma 1 può procedere anche in deroga agli articoli 10, 12, 13, 136 e 140 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e alle eventuali dichiarazioni di interesse culturale o pubblico già adottate, nel rispetto dei soli specifici elementi strutturali, architettonici o visuali di cui sia strettamente necessaria a fini testimoniali la conservazione o la riproduzione anche in forme e dimensioni diverse da quella originaria. L’individuazione di tali elementi, qualora presenti, è rimessa al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, il quale ne indica modalità e forme di conservazione, anche distaccata dal nuovo impianto sportivo, mediante interventi di ristrutturazione o sostituzione edilizia volti alla migliore fruibilità dell’impianto medesimo. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato entro il termine di novanta giorni dalla richiesta del proprietario o del concessionario dell’impianto sportivo, prorogabile una sola volta di ulteriori trenta giorni per l’acquisizione di documenti che non siano già in possesso della sovrintendenza territorialmente competente e che siano necessari all’istruttoria. Decorso tale termine senza che il Ministero abbia completato la verifica, il vincolo di tutela artistica, storica e culturale ricadente sull’impianto sportivo viene meno e cessano gli effetti delle dichiarazioni di interesse culturale eventualmente già adottate.

1-ter. Nell’adozione del provvedimento di cui al comma 1-*bis*, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo tiene conto che l’esigenza di preservare il valore testimoniale dell’impianto è recessiva rispetto all’esigenza di garantire la funzionalità dell’impianto medesimo ai fini della sicurezza, della salute e della incolumità pubbliche, nonché dell’adeguamento agli *standard* internazionali e della sostenibilità economico-finanziaria dell’impianto. La predetta esigenza prevalente rileva anche ai fini delle valutazioni di impatto ambientale e di compatibilità paesaggistica dell’intervento” ».

All’articolo 56:

al comma 1:

alla lettera c), le parole: «fermo restando» sono sostituite dalle seguenti: «fermi restando»;

alla lettera d), capoverso Articolo 6-bis:

al comma 3, le parole: «sulle coperture di fabbricati rurali e di edifici a uso produttivo», sono sostituite dalle seguenti: «sulle coper-